

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE
CAMPANIA



Periodico Settimanale
Napoli 02 agosto 2011
Anno XLI numero 51

PARTE I



Atti della Regione

LEGGE REGIONALE N. 13 DEL 1 AGOSTO 2011

“DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI TRASPORTO SCOLASTICO IN CAMPANIA E INTERVENTI FINANZIARI PER IL PIANO DI FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA“

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge disciplina l'attività di trasporto scolastico rivolto agli alunni iscritti alle scuole materne, elementari e medie, residenti o domiciliati nei comuni della regione Campania, nonché le norme generali del servizio a tutela della concorrenza e al fine di facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico.

Art. 2

(Definizione)

1. Ai fini della presente legge si intende:

- a) per servizio di trasporto scolastico, quella attività posta in essere da un imprenditore, il quale, mediante autoveicoli atti a trasportare nove o più persone, si obbliga a trasportare gli alunni delle scuole materne, elementari e medie,

- dall'istituto scolastico ai punti di raccolta più vicini alle rispettive abitazioni dietro compenso versato dalla persona trasportata o dal comune organizzatore del trasporto;
- b) per imprenditore, la persona giuridica che:
- 1) sia associato in cooperativa di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, o in cooperativa di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - 2) sia associato in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
 - 3) sia ditta individuale o società di persone o di capitale in conformità alla normativa vigente;
- c) per mezzi, gli autobus, i minibus, gli scuolabus e le autovetture, rispondenti ai requisiti indicati dal decreto ministeriale 31 gennaio 1997 (Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico), ed utilizzati nel rispetto delle prescrizioni e limitazioni contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nelle carte di circolazione relative ai veicoli e nell'autorizzazione per lo svolgimento del servizio, immatricolati in uso proprio o in uso a terzi per il servizio di linea o di noleggio con conducente, muniti di contrassegno con la dicitura Trasporto scolastico da esporsi sulle due fiancate del veicolo e di contrassegno in metallo da applicarsi sulla targa del veicolo, recante le seguenti indicazioni:
- 1) nome del comune nel quale espleta il servizio di trasporto scolastico e stemma comunale;
 - 2) numero d'ordine progressivo;
 - 3) dicitura in nero "TS".

Art. 3

(Istituzione albo regionale)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione Campania istituisce l'albo delle imprese che gestiscono il servizio di trasporto scolastico.
2. L'iscrizione all'albo costituisce requisito indispensabile per prestare l'attività di gestore del servizio di trasporto scolastico.
3. Per l'iscrizione all'albo dei gestori del servizio di trasporto scolastico, l'imprenditore deve possedere i seguenti requisiti:
 - a) essere iscritto nell'apposito ruolo provinciale tenuto dalla camera di commercio;
 - b) avere l'idoneità morale ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale 20 dicembre 1991, n. 448 (Regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 562 del 12 novembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali), comprovata dai documenti di cui all'articolo 16 del medesimo decreto ministeriale;
 - c) non essere interdetto all'assunzione dei pubblici uffici;
 - d) non aver riportato condanne, anche non definitive, per il delitto previsto all'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di favoreggiamento commesso in relazione a tale reato;

- e) non aver riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti di cui agli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319-ter, 320 del codice penale;
 - f) non aver riportato condanna, anche non definitiva, per un delitto commesso con abuso di potere o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera g);
 - g) avere l'idoneità finanziaria così come individuata dall'articolo 5 del decreto ministeriale 448/1991, comprovata dai documenti di cui all'articolo 16 del medesimo decreto ministeriale;
 - h) avere l'idoneità professionale così come qualificata dagli articoli 6 e seguenti del decreto ministeriale 448/1991, comprovata dai documenti di cui all'articolo 16 del medesimo decreto ministeriale.;
 - i) aver presentato il libro matricola con annotazione del personale dipendente;
 - l) essere in regola con i versamenti degli oneri contributivi previdenziali ed assicurativi da attestare mediante presentazione annuale del Documento unico di regolarità contributiva (DURC);
 - m) aver immatricolato, in uso proprio o in uso di terzi, a titolo di proprietà, usufrutto, patto di riservato dominio, leasing o comodato d'uso, mezzi rispondenti alle norme dettate dal decreto ministeriale 18 aprile 1977 (Caratteristiche costruttive degli autobus);
 - n) aver depositato il bilancio presso la camera di commercio industria e artigianato.
4. L'assessorato regionale ai trasporti provvede, attraverso la propria organizzazione, all'aggiornamento dell'albo, previa annuale verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione allo stesso.

Art. 4

(Autorizzazione per l'esercizio del servizio di trasporto locale)

1. La gestione del servizio di trasporto scolastico è subordinata al rilascio dell'autorizzazione comunale.
2. L'albo degli autoveicoli destinati all'attività ed ogni relativa variazione è stabilito dall'amministrazione comunale con delibera di Giunta.
3. Le autorizzazioni sono assegnate in base ad un apposito bando di concorso pubblico per titoli, da indire entro sessanta giorni dal momento in cui sono rese disponibili una o più autorizzazioni. Il bando contiene obbligatoriamente:
 - a) il numero delle autorizzazioni da attribuire;
 - b) l'elencazione dei titoli oggetto di valutazione per l'attribuzione dell'autorizzazione;
 - c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
 - d) eventuali titoli di preferenza per l'attribuzione dell'autorizzazione;
 - e) indicazione dei termini per la presentazione delle domande;
 - f) schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di proprietà o disponibilità del veicolo.
4. E' ammesso il trasferimento dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) cessione regolamentata dell'azienda;
 - b) fusione o incorporazione di società;
 - c) trasferimento mortis causa a favore di uno dei figli dell'autorizzato appartenenti al nucleo familiare.
5. Ogni imprenditore può essere titolare di una sola autorizzazione.

Art. 5

(Requisiti per ottenere l'autorizzazione)

1. Per ottenere l'autorizzazione comunale a svolgere il servizio di trasporto scolastico è presentata domanda al comune, come da fac-simile contenuto nel bando, dalla quale deve emergere la presenza dei seguenti requisiti:
 - a) iscrizione all'albo regionale dei gestori del servizio di trasporto scolastico;
 - b) disponibilità di una rimessa all'interno del comune;
 - c) numero di mezzi necessario per lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico richiesto dal bando;
 - d) dichiarazione di non essere titolare di licenza taxi o noleggio con conducente su tutto il territorio nazionale e di non aver trasferito alcun tipo di licenza taxi o noleggio con conducente negli ultimi cinque anni.
2. L'imprenditore deve dimostrare di possedere i requisiti di cui al comma 1 all'atto della richiesta di autorizzazione.

Art. 6

(Copertura costo del servizio)

1. L'entità della tariffa a carico degli utenti del servizio di trasporto scolastico è determinata con delibera del consiglio comunale.

Art. 7

(Adempimenti comunali)

1. In ottemperanza a quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 117 della Costituzione, per il quale i comuni hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, spetta all'ente locale determinare con regolamento:
 - a) calendario e orari dello svolgimento del servizio;
 - b) tragitto del trasporto scolastico;
 - c) modalità dello svolgimento del servizio (quali iscrizioni per l'accesso al servizio di trasporto scolastico, accompagnamento sugli scuolabus dall'abitazione, numero accompagnatori presenti sullo scuolabus, assistenza portatori di handicap, comunicazione con le famiglie dei trasportati, comportamento alunni e sanzioni, ed altro);
 - d) casi di interruzione del trasporto;
 - e) rapporto comune- trasportatore;
 - f) rapporto comune- istituzioni scolastiche;
 - g) casi di revoca dell'autorizzazione;
 - h) tariffa e modalità del pagamento della stessa;
 - i) esenzioni dal pagamento del servizio;
 - l) modalità e procedure di verifica dell'idoneità mezzi.

Art. 8
(Previsione ticket)

1. Per le agevolazioni tese ad incentivare la qualità del servizio trasporto alunni e per il sostegno al pagamento del ticket per famiglie meno abbienti si fa riferimento al trasporto a domanda individuale previsto dalla normativa vigente sul trasporto pubblico locale senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 9
(Interventi finanziari per il piano di forestazione e bonifica montana)

1. In applicazione del comma 257, dell'articolo 1 della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011 – 2013 della Regione Campania - Legge Finanziaria regionale 2011), le economie relative alle risorse finanziarie ricevute ad integrazione delle risorse del Programma operativo regionale (POR) 2000/2006 – Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA) e Strumento finanziario di orientamento alla pesca (SFOP), ancora nella disponibilità delle Province, sono utilizzate per la realizzazione degli interventi di forestazione e bonifica montana di cui alla legge regionale 7 maggio 1996, n. 11 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13 concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo), nel rispetto del riparto fra gli enti delegati di cui al piano di forestazione e bonifica montana per l'anno 2011 approvato dalla Regione.

2. Le Province, previo accantonamento delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione degli interventi di propria competenza in coerenza con la disposizione di cui al comma 1, provvedono direttamente al trasferimento delle suddette risorse in favore delle Comunità Montane, la cui sede legale ricade nella propria competenza territoriale, previa specifica autorizzazione da parte della Giunta regionale resa a seguito della valutazione delle risorse da assegnare ai singoli enti a conclusione delle procedure istruttorie e di valutazione delle domande di aiuto presentate nell'ambito del Piano di sviluppo regionale (PSR) Campania 2007/2013 – misure 226 e 227.

3. Gli enti delegati devono utilizzare le risorse finanziarie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo in applicazione della lettera b), comma 1, dell'articolo 2 della legge regionale 27 giugno 2011, n. 9 (Modifiche alle leggi regionali 20 giugno 2006, n. 13 - Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo e tutela degli ecosistemi tartufigeni, e 15 marzo 2011, n. 4 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania – legge finanziaria regionale 2011), e devono trasmettere al settore competente della Giunta regionale l'elenco dei progetti previsti nel piano di forestazione e bonifica montana 2011 che sono realizzati con tali risorse.

4. In applicazione della deliberazione della Giunta regionale 3 agosto 2006, n. 1334, le risorse di cui al comma 1 che superano i fabbisogni finanziari, valutati per competenza provinciale, nell'ambito del piano di forestazione e bonifica montana 2011 approvato dalla Regione, devono essere restituiti alla Regione Campania che provvede al successivo riparto fra gli enti delegati.

5. L'utilizzo delle risorse finanziarie di cui al comma 1 deve tener conto di quanto disposto dal comma 44, dell'articolo 1 della legge regionale 4/2011.

Art. 10
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Caldoro

Note

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - “Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale”).

Note all'art. 3

Comma 3, lettera b).

Decreto Ministero dei Trasporti 20 dicembre 1991, n. 448: “Regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 562 del 12 novembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali”.

Art. 4: “Requisito della idoneità morale”.

“1. Non risponde al requisito dell'idoneità morale chi:

- a) abbia riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
- b) abbia riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria ed il commercio;
- c) abbia riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 ;
- d) abbia in corso procedura di fallimento o sia stato soggetto a procedura fallimentare;
- e) risulti sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa. In tutti i precedenti casi il requisito continua a non essere soddisfatto fin tanto che non sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.

2. Il requisito della idoneità morale viene meno quando:

- a) apposite disposizioni di legge lo prevedono;
- b) nei casi di cui al comma 1;
- c) quando agli interessati siano state inflitte, in via definitiva, sanzioni per infrazioni gravi e ripetute alle regolamentazioni riguardanti le condizioni di retribuzione e di lavoro della professione o l'attività di trasporto ed in particolare le norme relative al periodo di guida e di riposo dei conducenti, ai pesi e dimensioni dei veicoli, alla sicurezza stradale e dei veicoli.

3. Il predetto requisito deve essere posseduto dal titolare della impresa individuale o, quando si tratta di società, da tutti i soci per le società in nome collettivo, dai soci accomandatari per le società in accomandita semplice o per azioni, dagli amministratori per ogni altro tipo di società. Quando all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede sia proposto un institore o un direttore, anche da quest'ultimo.

4. Il requisito dell'idoneità morale deve essere inoltre posseduto da tutte le persone che dirigono l'attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva”.

Comma 3, lettera d).

Codice Penale

Art. 416-bis: “Associazioni di tipo mafioso anche straniera”.

“Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso”.

Comma 3, lettera e).

Codice Penale

Art. 314: “Peculato”.

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita”.

Art. 316: “Peculato mediante profitto dell'errore altrui”.

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

Art. 316-bis: “Malversazione a danno dello Stato”.

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.

Art. 316-ter: “Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato”.

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi

o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.

Art. 317: “Concussione”.

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni”.

Art. 318: “Corruzione per un atto d'ufficio”.

“Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno”.

Art. 319-ter: “Corruzione in atti giudiziari”.

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni”.

Art. 320: “Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio”.

“Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo”.

Comma 3, lettera g) e h).

Decreto Ministero dei Trasporti 20 dicembre 1991, n. 448 già citato alla nota alla lettera b).

Art. 5: “Requisito della idoneità finanziaria”.

“1. La idoneità finanziaria consiste nella disponibilità di risorse finanziarie necessarie ad assicurare il corretto avviamento e la buona gestione dell'impresa.

2. Ai fini dell'accertamento della idoneità finanziaria l'autorità competente considera: i conti annuali dell'impresa, ove esistano; i fondi disponibili, compreso le liquidità bancarie e le possibilità di scoperti e prestiti; tutti gli attivi, comprese le proprietà disponibili come garanzia per l'impresa; i costi, compreso il prezzo di acquisto o i pagamenti iniziali per veicoli, edifici, impianti e installazioni; nonché il capitale di esercizio.

3. In alternativa agli accertamenti di cui al comma precedente, si considera prova sufficiente del requisito la presentazione di un'attestazione di affidamento, rilasciata da aziende od istituti di credito ovvero da società finanziaria con capitale sociale non inferiore a 5 miliardi, per un importo pari a lire 100 milioni nella forma di cui all'allegato A.

4. L'importo dell'attestazione dovrà essere aumentato nella misura di 5 milioni per ciascun veicolo da adibire al servizio da svolgere”.

Art. 6: “Requisito della idoneità professionale”.

“1. Il requisito di idoneità professionale è soddisfatto qualora gli interessati dimostrino di possedere adeguata conoscenza delle materie riportate nell'elencazione allegata al presente regolamento.

2. A seguito del superamento dell'esame vertente sulle predette materie davanti alle commissioni regolarmente istituite, ai sensi del successivo art. 10, verrà rilasciato dal competente ufficio provinciale M.C.T.C. un attestato che abilita l'interessato a dirigere l'attività di trasporto esclusivamente nazionale ovvero anche internazionale”.

Art. 16: “Imprese da abilitare”.

“1. Le imprese di trasporto che intendono esercitare la professione di trasportatore di viaggiatori su strada debbono dimostrare all'autorità competente (Stato, regione e comuni) di essere in possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli, all'atto della prima richiesta per ottenere una concessione, autorizzazione o licenza abilitante all'autotrasporto di viaggiatori su strada, allegando i seguenti documenti.

2. Per il requisito dell'idoneità morale:

a) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dalla procura della Repubblica in data non anteriore a tre mesi;

b) certificato del tribunale civile del circondario di appartenenza, dal quale risulti di non avere in corso procedura fallimentare né essere stato soggetto a procedura fallimentare, ovvero che dimostri la intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 142 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ;

c) attestazione da cui risulti che l'interessato non sia stato sottoposto, con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , di data non anteriore a tre mesi.

3. Per il requisito della idoneità finanziaria alla domanda dovrà essere allegata una relazione illustrativa di tutti gli elementi indicati nell'art. 5, comma 2, del presente regolamento; le imprese tenute a formare e depositare il bilancio in uffici pubblici dovranno allegare altresì copia dell'ultimo bilancio; le imprese che intendono avvalersi della facoltà di cui all'art. 5, comma 3, allegheranno l'attestato ivi previsto.

4. Per il requisito della idoneità professionale l'attestato di cui agli articoli 6 e 7 del presente regolamento.

5. Le imprese di cui al comma 1 del presente articolo, all'atto di ulteriori richieste di concessioni, autorizzazioni o licenze, debbono presentare all'autorità concedente (Stato, regione, comuni) se diversa da quella che ha rilasciato il primo titolo abilitante al trasporto, copia della concessione, autorizzazione o licenza già posseduta, convalidata dal competente ente concedente che ne certifichi la validità attuale.

6. Le predette imprese debbono, inoltre, entro novanta giorni dall'inizio delle attività, presentare i seguenti documenti:

a) certificato in carta semplice di avvenuta denuncia del personale dipendente agli enti assicuratori della previdenza sociale, della assistenza malattia e dell'assistenza infortuni sul lavoro, dal quale risulti il numero di posizione del contribuente; in luogo del suddetto certificato è ammessa la presentazione di qualunque altro documento in carta semplice, rilasciato dagli enti assicuratori, presentato in originale o in copia autentica, dal quale risulti l'avvenuta denuncia del personale e il numero di posizione del contribuente;

b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , dalla quale risulti il numero dei dipendenti dell'impresa, con l'indicazione della suddivisione fra impiegati e operai, e che l'impresa è in regola con le relative contribuzioni.

7. Coloro i quali nel termine stabilito non forniscano la prova di cui al comma precedente decadono dalla concessione, autorizzazione o licenza”.

Note all'art. 7

Comma 6.

Costituzione 27 dicembre 1947: "Costituzione della Repubblica italiana".

Art. 117: "La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali .

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali .

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato .

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato .

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel

rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni .

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato”.

Note all'art. 9

Comma 1.

Legge regionale 15 marzo 2011, n. 4: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011 – 2013 della Regione Campania (Legge finanziaria regionale 2011)”.

Art. 1, comma 257: “257. Le eventuali somme che le province sono tenute a restituire alla Regione Campania entro il 30 giugno 2011, a titolo di economie di cui alla Delib.G.R. 3 agosto 2006, n. 1334, ricevute ad integrazione delle risorse del Programma operativo regionale (POR) Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA) e Strumento finanziario di orientamento alla pesca (SFOP) 2000/2006 per la realizzazione di interventi nel settore agricolo e della pesca, sono destinate al finanziamento, a valere sulla UPB 1.74.174, dell'attività connessa all'esercizio della delega in materia di forestazione di cui alla legge regionale n. 11/1996, come modificata con legge regionale 24 luglio 2006, n. 14 (Modifiche ed integrazioni L.R. 7 maggio 1996, n. 11 concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo)”.

Comma 3.

Legge regionale 27 giugno 2011, n. 9: “Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2006, n. 13 — Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo e tutela degli ecosistemi tartufigeni) e alla legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2011)”.

Art. 2: “Modifiche alla legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 – (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2011)”.

“1. La legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2011) è così modificata:

a) il comma 46 dell'articolo 1 è sostituito dai seguenti:

“46. Fino alla data di cui al comma 45, l'assunzione del personale con contratto di lavoro a tempo determinato e i rinnovi contrattuali sono sospesi. Resta salvo l'impiego del predetto personale per:

a) la realizzazione dei progetti a valere sulla programmazione unitaria;

- b) le attività di antincendio boschivo (AIB) attuate, a far data dalla emanazione del decreto del Presidente della Giunta regionale che dichiara il periodo di massima pericolosità e fino alla conclusione del predetto periodo, nel rispetto di quanto indicato dal Piano dell'antincendio boschivo per la Regione Campania (anno 2011) e a valere sulla UPB 1.74.174 nei limiti delle risorse disponibili derivanti dall'applicazione del comma 257 del presente articolo e dal previo accantonamento delle risorse necessarie al pagamento delle retribuzioni spettanti ai lavoratori a tempo indeterminato;
- c) lo svolgimento di attività di prevenzione, coerenti con il Piano di forestazione approvato, autorizzate dalla Giunta regionale in presenza dell'accertata disponibilità di risorse aggiuntive.
- 46-bis. È rinviata alla contrattazione decentrata l'organizzazione del lavoro per l'attuazione dei progetti e delle attività di cui al comma 46, lettere a) e b), e la distribuzione delle giornate lavorative tra forza lavoro.”.

Comma 4.

Delibera Giunta Regionale 3 agosto 2006, n. 1334: “Indirizzi per l'utilizzo dei fondi stanziati dal bilancio 2006 per la realizzazione di interventi nel settore agricolo e della pesca ad integrazione delle risorse del POR Feoga e Sfop nel medesimo contesto programmatico”.

Comma 5.

Legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 già citata alla nota al comma 1.

Art. 1, comma 44: “44. Le economie e le risorse di cui all'articolo 18, comma 4, della legge regionale 19 gennaio 2009, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania – legge finanziaria anno 2009), sono utilizzate, dagli enti delegati ai sensi della legge regionale 7 maggio 1996, n. 11 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13 concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo), a parziale finanziamento dei piani di forestazione per gli anni 2011, 2012, 2013, attuati nell'ambito della pianificazione regionale 2009-2013. Gli enti delegati, ai fini della successiva approvazione, inseriscono le iniziative finanziabili e realizzabili in economia, nella forma dell'amministrazione diretta, nei piani programmatici di cui all'articolo 6 della medesima legge regionale”.